



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02 FAX: 091.680.84.98

Indirizzo Internet: www.lnd.it

e-mail: disciplinare.sicilia@postalnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2013/2014

COMUNICATO UFFICIALE N° 251 C.D.T. 19

DEL 17 DICEMBRE 2013

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Si comunica che **il nuovo indirizzo di posta elettronica** della Commissione Disciplinare Territoriale è il seguente:

disciplinare.sicilia@lnd.it

1. GIUSTIZIA SPORTIVA

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 17 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

APPELLI

Procedimento 34/A

A.S.D. CICLOPE BRONTE (CT) – Gara 1^ categoria Città di Maletto/A.S.D. Ciclope Bronte del 17/11/2013 - preannuncio reclamo

La società sopra indicata ha formulato espressa richiesta di invio degli atti della gara in epigrafe con fax del 25/11/2013, preannunciando rituale ricorso avverso i provvedimenti assunti a suo carico, senza tuttavia dare alcun seguito al preannuncio medesimo.

La Commissione Disciplinare Territoriale, ritenuto che l'espressa richiesta di presa visione e/o di invio degli atti ufficiali della gara al momento del gravame, comporta l'obbligo del contestuale versamento della tassa (art. 33 comma 8 C.G.S.),

P.Q.M.

dispone a carico della società A.S.D. Ciclope Bronte l'addebito della dovuta tassa reclamo pari a € 130,00=

Procedimento 41/A

POLISPORTIVA MAGICA GRAVINA (CT), avverso le sanzioni della penalizzazione di un punto in classifica e ammenda di € 103,00 (1^ rinuncia), nonché della squalifica per una gara dei calciatori Rosario Rapisarda e Francesco Albertini - Gara giovanissimi regionali girone D) Calcio Catania/Pol. Magica Gravina del 16/11/2013 - C.U. N° 198/sgs 42 del 21/11/2013 e C.U. n° 202/sgs 43 del 22/11/2013.

Con appello ritualmente proposto la Polisportiva Magica Gravina, in persona del Presidente pro tempore, chiede la riforma dei provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Regionale, evidenziando che *“la società Magica non ha mai manifestato in partita di dover abbandonare il campo, ma è uscita dal campo dopo il triplice fischio dell’arbitro al 20° minuto del 1° tempo... senza reclamare”*.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva preliminarmente che, ai sensi dell’art. 45 n° 3 lettera a) del C.G.S., non sono impugnabili i provvedimenti di squalifica dei calciatori fino a due giornate di gara. Per cui, relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori Rosario Rapisarda e Francesco Albertini, l’appello è inammissibile.

Va altresì ribadito che il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell’art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S. e circa la regolarità dello svolgimento della gara, ai sensi dell’art. 45 n° 3 comma 3.1.

Orbene, in tale rapporto è dato leggere che al 14° del 1° tempo *“un dirigente”* che indossava una tuta con scritta della società Magica, non identificato ma che l’arbitro aveva visto all’interno degli spogliatoi all’atto dell’identificazione dei calciatori, dopo una rete della società Calcio Catania protestava ad alta voce, inducendo così il direttore di gara ad allontanarlo dal terreno di gioco.

Il predetto si rifiutava tuttavia di dare esecuzione al provvedimento assunto dall’arbitro, nel dichiarato intento di fare sospendere la gara. A nulla valevano l’intervento del capitano e poi quello del vice capitano della Magica Gravina, che non riuscivano a convincere il soggetto in questione a lasciare il campo e che venivano perciò espulsi anch’essi dal direttore di gara.

Subito dopo interveniva il sig. Rosario Rabiolo, dirigente accompagnatore della società Magica Gravina, il quale, a detta del direttore di gara, testualmente, *“non solo era solidale con la persona estranea ma a gran voce diceva ai ragazzi di uscire dal campo, senza che minimamente si prodigava per fare uscire il sopra citato”*.

Da quanto sopra appare evidente che la società appellante non può essere considerata rinunciataria alla gara in questione. Infatti, come stabilito dalla regola 5, punto 13 della guida pratica del Regolamento A.I.A., la gara stessa è da considerarsi definitivamente sospesa all’atto della espulsione del vice capitano, risultando per conseguenza irrilevanti le determinazioni successivamente assunte dal dirigente sig. Rosario Rabiolo, il cui comportamento va tuttavia sanzionato come in dispositivo, così come va sanzionata la società ex art.4 comma 2 C.G.S. per il fatto del predetto.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, preliminarmente dichiara inammissibile, ai sensi dell’art.45 comma 3 lett. a) del C.G.S., l’appello relativamente alle sanzioni a carico dei calciatori Rosario Rapisarda e Francesco Albertini. Nel merito dispone assegnarsi gara perduta alla società Pol. Magica Gravina con il punteggio di 0-4 (già conseguito in campo) dovendosi annullare la sanzione della punizione sportiva e dell’ammenda di € 103,00 quali 1^ rinuncia.

Rivalutando infine il fatto in questione, applica al sig. Rosario Rabiolo, dirigente della Pol. Magica Gravina, l’inibizione ex art.19 comma 1 lett. h) C.G.S. fino a tutto il 05/01/2014 e l’ammenda di € 50,00 a carico della predetta società.

Senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento n° 42/A

A.C.D. CITTA' DI CASTELDACCIA (PA), avverso punizione sportiva perdita gara per 0-3 e ammenda di € 300,00 - Gara 1^ categoria girone A) Città di Casteldaccia/Equipe Comprensorio del 30/11/2013 – C.U. N° 222 del 03/12/2013.

Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società sopra indicata, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata, contestando la corrispondenza dei fatti occorsi con quelli descritti dal direttore di gara, producendo filmato a comprova.

Preliminarmente la Commissione Disciplinare Territoriale rileva che il filmato proposto dall'appellante non può essere preso in considerazione posto che, a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1. C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare mentre, a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.2 C.G.S., le riprese televisive o altri filmati, che offrano piena garanzia tecnica e documentale, possono essere prese in considerazione "al solo fine dell'irrogazione di sanzioni disciplinari nei confronti di tesserati" e non già per finalità diverse da quelle specificamente indicate dalla norma, quali l'attribuzione di gara vinta o altro.

Quanto al merito, pare all'esame di questa Commissione Disciplinare Territoriale che i provvedimenti assunti dal Giudice Sportivo Territoriale sulla scorta di quanto riferito dal direttore di gara, siano da confermare in quanto equi e ben determinati.

Il direttore di gara riferisce infatti di una rissa generale, innescata dai calciatori Marziani del Città di Casteldaccia e Galafiore della Equipe Comprensorio, alla quale partecipavano quasi tutti i calciatori ed alla fine anche i sostenitori di entrambe le società. Il che induceva l'arbitro a sospendere definitivamente la gara, poi assegnata persa ad entrambe le società contendenti.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge l'appello come sopra proposto e per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 46/A

A.S.D. SICULIANA (AG) avverso decisione ripetizione gara - Gara Campionato 1° Cat. Gir. "B" Casteltermini/Siculiana del 10/11/2013 – C.U. n. 210 del 27/11/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Siculiana, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga assegnata gara perduta per 0 – 3 alla A.S.D. Casteltermini in quanto responsabile oggettivamente degli incidenti che hanno indotto l'arbitro a sospendere la gara.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che dall'esame del referto dell'arbitro e dal relativo supplemento risulta che al 17' del 1° tempo una persona non identificata e non iscritta in distinta entrava sul terreno di giuoco assumendo un comportamento scorretto urlando nei confronti del direttore di gara, ma questa veniva prontamente fermata dalle forze dell'ordine presenti alla gara e fatta allontanare.

Al 30' del 1° tempo l'arbitro riferisce che vi è stato un accenno di rissa tra due calciatori avversari a cui si aggiungeva anche il n.9 del Casteltermini che veniva colpito a sua volta al volto con una testata dal numero 4 del Siculiana, episodio questo che contribuiva ad

alimentare un clima di tensione sia in campo che sugli spalti dove alcuni sostenitori del Casteltermini lanciavano alcuni oggetti, uno dei quali colpiva un calciatore.

E' in tale frangente che l'arbitro nota che la persona non identificata che prima era entrata sul terreno di gioco era rientrata ancora una volta in campo, per cui è a questo punto che decide di sospendere la gara facendo rientro nello spogliatoio.

Alla luce di quanto sopra il proposto reclamo appare infondato dovendosi confermare la decisione del giudice di prime cure che ha disposto la ripetizione della gara.

Infatti dal referto di gara non è dato evincersi quale era la reale situazione di pericolo tale da rendere legittima la sospensione dell'incontro in quanto la persona non identificata pur essendo rientrata sul terreno di giuoco non ha posto in essere alcun comportamento aggressivo né violento nei confronti di alcun tesserato né tanto meno nei confronti del direttore di gara, ma tale comportamento è stato assunto successivamente e solo dopo che l'arbitro aveva sospeso la gara.

Il comportamento del pubblico, seppur deprecabile, non appare tale da poter determinare la sospensione della gara anche perché non viene specificato in che cosa sono consistiti gli oggetti lanciati in campo e se il calciatore colpito (peraltro non viene specificato a quale società appartenga) abbia subito o meno danni fisici.

Infine è bene ricordare che prima di sospendere una gara l'arbitro deve assumere tutti i provvedimenti disciplinari atti a riportare l'ordine e solo se questi non risultano sufficienti o se ciò gli dovesse venire impedito deve sospendere l'incontro, e di tutto ciò non vi è prova nel referto.

Infine è da notare che all'incontro era presente la forza pubblica.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Copia della presente decisione va trasmessa al C.R.A. per quanto di competenza.

Procedimento n° 54/A

Pol. LONGI (PA) avverso la squalifica per quattro gare calciatore Pidalà Gianfranco - Gara Campionato 1° Cat. Gir. "C" Longi/Cerda G. Macina del 01/12/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Longi, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga ridotta la sanzione a carico del proprio calciatore in quanto assolutamente sproporzionata in relazione a quanto realmente accaduto non avendo egli partecipato alla rissa, ma al contrario, essendo un infermiere, si prodigava nel portare soccorso al calciatore infortunato.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto documento si evince che al 26' del 2° t. si accendeva una rissa che coinvolgeva alcuni calciatori di entrambe le società, ed in particolare il calciatore Pidalà Gianfranco è stato visto dall'arbitro che *"colpiva ripetutamente con pugni al dorso un calciatore avversario"*.

In ragione di quanto sopra quanto sostenuto dalla reclamante non trova alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto la sanzione irrogata dal giudice di prime cure appare congrua e proporzionata ai fatti addebitati al calciatore Pidalà Gianfranco.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo.
Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 130,00) non versata.

Procedimento n° 55/A

A.S.D. COMISO (RG) avverso la squalifica per tre gare calciatore Leone Francesco - Gara Campionato Promozione Cat. Gir. "C" Comiso/U.S.A. Sport Caltagirone del 01/12/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.S.D. Comiso, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga ridotta la sanzione a carico del proprio calciatore in quanto assolutamente sproporzionata in relazione a quanto realmente accaduto e ne chiede, quindi la riduzione.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro e degli assistenti fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura dei predetti documenti si evince che al termine della gara il calciatore Leone Francesco ha assunto un comportamento ingiurioso nei confronti della terna arbitrale, episodio che è avvenuto, comunque, in un unico ed isolato contesto.

In ragione di quanto sopra appare opportuno rideterminare, in termini più equi, la sanzione a carico del predetto calciatore riducendola al minimo edittale.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina, ai sensi dell'art. 19 comma lett.a) C.G.S. la squalifica a carico del calciatore Leone Francesco in due giornate di gara.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 56/A

SPORTING CLUB MESSINA (ME), avverso inibizione al dirigente sig. Giuseppe Oteri fino al 14/01/2014 - Gara giovanissimi regionali Jonica Football Club/Sporting Club Messina del 23/11/2013 - C.U. N° 211/sgs 45 del 28/11/2013.

Con appello ritualmente proposto la Società Sporting Club Messina, in persona del Presidente pro tempore, evidenzia qui in sintesi che *"l'arbitro ha scritto a referto circostanze non corrispondenti al reale andamento dei fatti successivi alla gara disputata"*. Per l'effetto, l'appellante conclude sostenendo *"l'assoluta infondatezza del provvedimento di squalifica perché causato, evidentemente, dalle fantasiose circostanze prospettate dal direttore di gara, lesive, tra l'altro della reputazione del dirigente Oteri..."* e quindi chiedendo l'annullamento della sanzione irrogata dal primo giudice.

La Commissione Disciplinare Territoriale, osserva quanto segue:

il rapporto del direttore di gara, come è noto, costituisce piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, ai sensi dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S.

Orbene, in tale rapporto l'arbitro riferisce che al termine della gara, mentre si accingeva al rientro nello spogliatoio, il sig. Giuseppe Oteri della società Sporting Club Messina, gli riferiva espressioni che qui si omettono e che il Giudice Sportivo ha definito ingiuriose e irrispettose, dirette anche verso gli Organi federali. L'arbitro riferisce inoltre che *"successivamente, il sig. Nicola Scrima mi impediva di uscire dallo spogliatoio, riferendomi"*

insulti e tentava di spingermi all'interno dello spogliatoio. Tutto è tornato alla normalità grazie all'intervento del custode".

Da quanto sopra appare evidente che al sig. Giuseppe Oteri sono state erroneamente attribuite, in aggiunta a quanto allo stesso correttamente addebitato, circostanze riferibili a responsabilità di un altro tesserato (sig. Nicola Scrima), che peraltro non risulta sanzionato.

Ne consegue l'accoglimento parziale dell'appello, con riduzione della sanzione della inibizione a carico del sig. Giuseppe Oteri nella misura ragguagliata ai fatti, come sopra precisati, e indicata in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi fino al 23 dicembre 2013 la sanzione dell'inibizione a carico del dirigente sig. Giuseppe Oteri.

Dispone altresì di rinviare gli atti al Giudice Sportivo Regionale per l'eventuale adozione di provvedimenti disciplinari a carico del dirigente della società Sporting Club Messina sig. Nicola Scrima.

Per l'effetto, senza addebito di tassa.

Procedimento n° 57A

A.P.D. SAN BIAGIO (ME) avverso ammenda di € 150,00 e la squalifica per sette gare calciatore Calamoneri Domenico e per sei gare calciatore Tripoli Daniele Luigi - Gara Campionato 2° Cat. Gir. "B" San Biagio/Antillese del 30/11/2013 – C.U. n. 224 del 04/12/2013.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società A.P.D. San Biagio, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo di questo Comitato Regionale in epigrafe riportata.

In particolare la reclamante chiede che venga annullata o comunque rideterminata in termini di più equi l'ammenda a suo carico e che vengano sensibilmente ridotte le squalifiche inflitte ai propri tesserati i quali non hanno mai posto in essere volontariamente alcun comportamento violento nei confronti del direttore di gara, ma, se contatto fisico vi è stato, è stato del tutto involontario a causa della calca che si era creata attorno all'arbitro in relazione alla sua decisione di sospendere la gara per la impraticabilità del terreno di giuoco senza avere rispettato i termini regolamentari che prevedono, prima della sospensione dell'incontro, la preventiva convocazione dei capitani e l'effettuazione delle prove in vari punti del terreno.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro e gli eventuali supplementi fanno piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati.

Dalla lettura del predetto atto si evince che dopo l'emissione del triplice fischio con il quale l'arbitro determinava la sospensione della gara, lo stesso è stato circondato da tutti i calciatori del San Biagio che non condividevano tale decisione, ed è in tale frangente che il calciatore n.18 del San Biagio Tripoli Daniele Luigi assumeva un comportamento ingiurioso nei suoi confronti e gli poggiava due dita sul petto sospingendolo.

Nello stesso momento il calciatore n.9 del San Biagio Calamoneri Domenico si avvicinava con fare minaccioso all'arbitro e, dopo averlo afferrato per la divisa, lo spintonava con forza facendolo indietreggiare.

In ragione di quanto sopra il reclamo de quo è parzialmente fondato dovendosi rideterminare in terni più equi la sanzione a carico del calciatore Tripoli Daniele Luigi

mentre appaiono congrue e non suscettibili di alcuna riduzione sia l'ammenda che la squalifica a carico del calciatore Calamoneri Domenico.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale in parziale accoglimento del proposto gravame ridetermina in quattro gare la squalifica a carico del calciatore Tripoli Daniele Luigi confermando nel resto gli impugnati provvedimenti.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo non versata.

Procedimento n° 61/A

Pol. LIBERTAS CATANIA NUOVA (CT) avverso la squalifica sino al 15/01/2014 dell'allenatore sig. Gambino Alberto e squalifica sino al 31/01/2014 del calciatore Leone Mirko Javir - Gara Campionato Allievi Regionali Gir. "G" Real Siracusa/Pol. Libertas Catania Nuova del 30/11/2013 – C.U. n. 228 sgs 49 del 06/12/2013.

Con rituale appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la Società Pol. Libertas Catania Nuova, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Regionale in epigrafe riportate.

In particolare la reclamante chiede che venga ridotta la sanzione a carico dell'allenatore sig. Gambino Alberto il quale non ha usato toni minacciosi nei confronti dell'arbitro ma solo chiedeva il rispetto delle regole. Per quanto al calciatore Leone Mirko Javir, sostiene la reclamante essersi trattato di uno scambio di persona il quanto al momento del fatto contestato il predetto non svolgeva più le funzioni di assistente dell'arbitro ma *"iniziava la fase di riscaldamento per potere entrare successivamente e fare parte della gara"*.

Chiede pertanto l'appellante l'annullamento o la riduzione della squalifica del sig. Gambino Alberto e l'annullamento della squalifica del calciatore Leone Mirko Javir.

La Commissione Disciplinare Territoriale preliminarmente rileva che, ai sensi dell'art 35 comma 1.1 del C.G.S., il referto dell'arbitro fa piena prova in ordine ai comportamenti posti in essere dai tesserati nel corso di una gara.

In particolare dalla lettura del predetto documento si evince inconfutabilmente che "al 35° del 2° t. il sig. Gambino Alberto *"veniva allontanato dal recinto di giuoco per reiterate minacce ed ingiurie"* all'indirizzo dell'arbitro. Lo stesso inoltre per tutto il secondo tempo *"protestava ogni mia decisione gridando a gran voce"*.

Per quanto al calciatore Leone Mirko Javir descrive in referto l'arbitro che il predetto *"al triplice fischio entrava in campo correndo e colpiva con la bandierina da lui utilizzata un giocatore del Real Siracusa scatenando una vera e propria maxi rissa che coinvolgeva tutti i giocatori nel terreno di giuoco e i vari allenatori e dirigenti"*.

In ragione di quanto sopra, i fatti, come riportati dalla reclamante, non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara per cui il proposto gravame non può trovare accoglimento in quanto le sanzioni irrogate dal giudice di prime cure appaiono congrue e proporzionate ai fatti addebitati ai tesserati della Pol. Libertas Catania Nuova.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale respinge il proposto reclamo.

Per l'effetto dispone addebitarsi la tassa reclamo (€ 62,00) non versata.

Procedimento n° 62/A

A.S.D. SAN GREGORIO PAPA (PA), avverso squalifica per 4 gare dei calciatori Ferraro Moreno e Scebba Matteo e per 3 gare del calciatore Bono Riccardo Giuseppe - Gara Campionato C2 di calcio a 5 San Gregorio Papa/Zero 91 del 07/12/2013 - C.U. n° 236 C5 n° 40 dell'11/12/2013

Con appello diretto a questa Commissione Disciplinare Territoriale la società suindicata, in persona del suo Presidente pro tempore, ha impugnato le sanzioni irrogate dal Giudice Sportivo Regionale in epigrafe riportate, chiedendone la riduzione *“rapportandole a quanto effettivamente accaduto”*. La società appellante, pur precisando di non volere giustificare i propri calciatori, sottolinea come si sia trattato comunque di un *“contegno”*, seppur deprecabile, senza che sia stata commessa alcuna violenza.

Tali considerazioni difensive trovano apprezzabile riscontro negli atti di gara, che costituiscono prova dello svolgimento dei fatti a norma dell'art. 35 n° 1 comma 1.1 C.G.S., ma non possono determinare una generalizzata riduzione delle sanzioni irrogate, salvo che nel caso del calciatore Matteo Scebba. Quest'ultimo infatti, resosi responsabile di contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro a fine gara, va sanzionato con l'applicazione della sanzione minima ai sensi dell'art. 19 n° 4 lettera a), aggravata ma rideterminata come in dispositivo.

Di contro, ben grave appare quanto addebitato al calciatore Moreno Ferraro, resosi autore della condotta scorretta che ne ha determinato l'espulsione durante la gara ed ancora di contegno offensivo e minaccioso nei confronti dell'arbitro, dopo l'espulsione, reiterato anche a fine gara.

Allo stesso modo equa e ben proporzionata appare la sanzione irrogata al calciatore Riccardo Giuseppe Bono, autore di contegno offensivo minaccioso ed aggressivo nei confronti di un avversario, che non comportava più gravi conseguenze soltanto per effetto dell'intervento dei compagni di squadra che, riferisce l'arbitro, lo trattenevano.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto, dispone contenersi in tre giornate di gara la sanzione della squalifica a carico del calciatore sig. Matteo Scebba, confermando il resto dei provvedimenti impugnati.

Per l'effetto, senza addebito di tassa reclamo, non versata.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Francesco Giarrusso e Sandro Geraci, componenti, assistiti dal Dott. Roberto Rotolo, componente con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., con l'intervento del Sostituto Procuratore federale Avv. Giulia Saitta, si è riunita il giorno 17 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 147/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

SIG. PALELLA SALVATORE (n.q. di presidente della S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l.)

SOC. S.S.D. ACIREALE CALCIO 1946 S.R.L.

La Procura Federale con nota 2170/158 pf 13-14/MS/vdb del 11/11/2013, ha deferito a questa Commissione Disciplinare Territoriale le parti indicate in epigrafe, chiamate rispettivamente a rispondere:

- Il primo della violazione degli artt.1 comma 1) e 8 commi 9) e 15) C.G.S., in relazione all'art.94 ter comma 11 N.O.I.F.;
- La società per rispondere a titolo di responsabilità diretta ex art.4 comma 1) C.G.S., per gli illeciti ascritti al proprio presidente.

Le parti deferite, pur ritualmente convocate, non sono comparse, né hanno fatto pervenire nei termini di rito memorie difensive o documenti a discolpa.

Il rappresentante della Procura Federale ha concluso chiedendo affermarsi la responsabilità delle parti deferite e per l'effetto di applicare al sig. Palella Salvatore la sanzione della inibizione per mesi sei ed alla Società la sanzione dell'ammenda di € 300,00 e di due punti di penalizzazione in classifica.

Ciò premesso ed esaminati gli atti, la Commissione Disciplinare Territoriale ritiene che le parti deferite siano inequivocabilmente responsabili di quanto loro rispettivamente ascritto. In particolare emerge, risultando per tabulas, che la Soc. S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. omettendo di corrispondere al sig. Macrì Gianluca la somma determinata dalla Cae (delibera prot. n.204 – 2012/2013 del 05/06/2013) nei termini perentoriamente previsti, e dopo averne ricevuto formale comunicazione, si è resa responsabile di illecito disciplinare ascrivibile al presidente della stessa, munito di legale rappresentanza, in virtù del rapporto di immedesimazione organica che lo legava alla società al momento del perfezionarsi della violazione in contestazione.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:
al Sig. Palella Salvatore la inibizione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.19 punto 1 lettera h) C.G.S., per mesi quattro;
alla Società S.S.D. Acireale Calcio 1946 s.r.l. l'ammenda di € 300,00 nonché di un punto di penalizzazione in classifica.

Il presente provvedimento viene comunicato alla Procura ed alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 CGS.

La Commissione Disciplinare Territoriale costituita dall'Avv. Roberto Vilardo, Vice Presidente, dal Dott. Roberto Rotolo e dal Dott. Pietrantonio Bevilacqua, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, e dal sig. Consagra Pietro, rappresentante A.I.A., si è riunita il giorno 17 dicembre 2013 ed ha assunto le seguenti decisioni.

DEFERIMENTI

Procedimento 145/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla

Sig. Fisichella Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°19 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.521 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità

sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 444 CDT 32 del 09/04/2013), applica:

l'ammenda di € 1.140,00 alla società A.S.D. Cometa Calcio Biancavilla;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Fisichella Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Bertollo Francesco, Bonfiglio Tanino, Cantarella Giovanni, Chiavaro Angelo, Ciadamidaro Giovanni, Coco Antonino, D'Agate Giuseppe, Diolosa Farinato Alessio, Fallica Angelo, Lavenia Alessio, Malvuccio Giuseppe, Mammano Claudio, Minissale Antonio, Muzzetta Danilo, Pappalardo Luciano, Petronio Giuseppe, Prezzavento Dario, Sicali Andrea, Tomasello Giuseppe, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 146/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Sant'Agata di Militello

Sig. Miracola Filippo (Presidente all'epoca dei fatti)

N°6 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.520 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Sant'Agata di Militello;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Miracola Filippo;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Brunello Enzo, Collura Federico, Magnone Benedetto, Oddo Sebastiano, Rinaldo Carlo, Spano Filadelfio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 148/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Città di Maletto

Sig. Foti Giuseppe (Presidente all'epoca dei fatti)

N°4 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.519 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale applica:

l'ammenda di € 200,00 alla società A.S.D. Città di Maletto;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Foti Giuseppe;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Leocata Salvatore, Mazzeo Gianluca, Ruffino Alfio, Sangregorio Emanuele, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 149/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Carlentini

Sig. Sacca Marco (Presidente all'epoca dei fatti)

N°7 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.516 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 4 CDT 1 del 09/07/2013), applica:

l'ammenda di € 420,00 alla società A.S.D. Carlentini;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Sacca Marco;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Amore Danilo, Basso Salvatore, Bosco Samuel, Fazzino Leonardo, Nastasi Cirino, Siciliano Giovanni, Spagnolello Giuseppe, tesserati per la società deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Procedimento 150/B

DEFERIMENTO A CARICO DI:

Società A.S.D. Castel di Judica

Sig. Cutrona Vittorio (Presidente all'epoca dei fatti)

N°5 calciatori meglio indicati in dispositivo.

Campionato di Prima categoria 2012/2013.

Violazioni: Art.1 comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 5 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n.36.)

Con nota del 06/11/2013 prot. 11.517 Proc.63 pf 13-14, il Presidente Federale della F.I.G.C. ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva.

All'udienza dibattimentale le parti deferite non sono comparse né hanno inviato memorie difensive.

La Commissione Disciplinare Territoriale rileva per tabulas la responsabilità delle parti deferite, mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità sportiva dei calciatori in argomento. Obbligo che è imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate sia dalla normativa sportiva.

P.Q.M.

La Commissione Disciplinare Territoriale, accertato che la società in argomento è già stata deferita e sanzionata per analogo inadempimento relativamente alla s.s. 2011/2012 (C.U. 428 CDT 31 del 02/04/2013), applica:

l'ammenda di € 300,00 alla società A.S.D. Castel di Judica;

l'inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi uno a carico del Presidente pro tempore all'epoca dei fatti contestati Sig. Cutrona Vittorio;

l'ammonizione con diffida alla disputa di ulteriori gare in assenza della prescritta certificazione medica a carico dei calciatori Fodaro Matteo, Leonardi Gennaro, Macri

Filippo, Terranova Massimiliano, Vitale Fabio, tesserati per la società' deferita all'epoca dei fatti.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli articoli 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Presidente della Commissione
Disciplinare Territoriale
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 17/12/2013

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Sandro Morgana**